



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Nessun rimborso per le spese di ristrutturazione all'ex coniuge sulla casa dei suoceri

Autore: Redazione | 12/03/2013



L'ex marito è solo un detentore e non un possessore dell'immobile dato in uso dai suoceri alla coppia prima della separazione: pertanto non può ottenere il rimborso per tutte le riparazioni straordinarie fatte sull'immobile.

Una sentenza che non farà piacere a tutti gli ex coniugi che abbiano affrontato

spese straordinarie su immobili di proprietà dei suoceri e da questi ultimi dati in prestito alla costituenda famiglia: tutti gli esborsi sostenuti per la **manutenzione straordinaria** e per i **miglioramenti** sull'abitazione di proprietà dei genitori dell'altro coniuge, data in prestito alla coppia prima della separazione, non devono essere restituiti. Lo ha stabilito la **Corte di Appello di L'Aquila** poco tempo fa **[1]**. La sentenza, peraltro, era stata in precedente già anticipata da diverse pronunce della stessa **Cassazione**.

Secondo il Collegio di giudici, il coniuge che abbia ottenuto in prestito l'immobile dai suoceri non è che un mero **detentore** dell'immobile stesso, in quanto vanta un semplice rapporto di **comodato**. In tema di comodato, infatti, il codice civile **[2]** stabilisce che al comodatario **non sono rimborsabili** le spese straordinarie non necessarie ed urgenti anche se comportino miglioramenti **[3]**.

Al contrario, il diritto al rimborso per le riparazioni straordinarie e all'indennità per i miglioramenti spettano **solo al possessore** (e non al **detentore**). Si tratta peraltro di una previsione **[2]** che ha natura eccezionale e che, quindi, non può essere applicata analogicamente ad altre fattispecie, come al comodato.

Note

[1] Corte di Appello di L'Aquila, sent. n. 37/2013. **[2]** Art. 1808 cod. civ. **[3]** L'indennità non può essere riconosciuta neanche ai sensi dell'art. 1592 cod. civ., in via di richiamo analogico, perché un'indennità per miglioramenti è negata anche al locatario, la cui posizione è simile a quella del comodatario. **[4]** Art. 1150 cod. civ.